

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 928

del 20-5-2021

O G G E T T O

Convenzione per l'esecuzione di vaccinazioni anti Covid-19 tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Casa di Cura Eretenia S.p.A.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1099

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con la DGR n. 1801 del 22/12/2020 sono state approvate le “Linee di indirizzo per l’organizzazione del Piano di Vaccinazione anti-COVID 19”, che, attraverso la promozione di comportamenti omogenei sull’intero territorio regionale, hanno individuato un primo modello organizzativo per la pianificazione e la somministrazione del vaccino anti-Covid 19 alla popolazione, secondo le priorità definite a livello nazionale e nei tempi ritenuti necessari per un’efficace azione di contrasto alla diffusione del virus. Conseguentemente, la campagna vaccinale anti Covid-19 prosegue senza sosta su tutto il territorio della Regione Veneto e, in particolare, dell’Azienda U.L.SS. 8 Berica.

In tale contesto e comunque nei limiti delle dosi di vaccino disponibili, sussiste la necessità di dover garantire la somministrazione delle dosi di vaccini ad un elevato numero di persone, nel minor tempo possibile, mantenendo livelli ottimali di efficienza e di sicurezza e, dunque, di incrementare ed estendere i punti vaccinali attualmente disponibili.

Con richiesta del 25/03/2021 perveniva la nota di disponibilità come ulteriore Punto Vaccinale della Struttura privata accreditata Casa di Cura Eretenia S.p.A., con sede legale in Vicenza, viale Eretenio, 12.

La Struttura ha manifestato la disponibilità per n. 2 punti vaccinali, attivi dalle ore 10.00 alle ore 20,00 di tutti i giorni compresi festivi e prefestivi, garantendo la presenza di personale medico, infermieristico e amministrativo secondo il dettaglio allegato all’accordo e alla presente deliberazione, per costituire parte integrante e sostanziale.

La Direzione Sanitaria e la Direzione Medica Ospedaliera hanno espresso, per le vie brevi, parere favorevole per quanto di competenza.

Conseguentemente, la Direzione Sanitaria della scrivente Azienda, previa condivisione di una bozza dell’accordo, trasmetteva alla Struttura il testo per la sottoscrizione.

Con nota del 22/04/2021 la Struttura restituiva all’Azienda l’accordo sottoscritto digitalmente dall’Amministratore Delegato per la controfirma del Direttore Generale della scrivente Azienda U.L.SS. apposta in data 10/05/2021.

A fronte del servizio svolto, l’Azienda riconoscerà alla Struttura un rimborso omnnicomprensivo pari ad € 6,00 a somministrazione di dose.

Sulla base delle attuali disponibilità di dosi di vaccino e dell’attuale programmazione della campagna vaccinale, ferma restando l’effettiva fornitura vaccinale sulla base della programmazione regionale, si stima, da parte della Struttura, l’esecuzione di un numero massimo di 18.000 dosi complessive da per gli anni 2021 e 2022, con una spesa complessiva presunta da porre a carico del Bilancio Sanitario al conto 5504000218 "Altri servizi sanitari da privato: altro" pari a complessivi € 108.000,00 ESENTE IVA, da ripartire nel modo che segue:

- € 67.500,00=per l’anno 2021 pari a 11.250 somministrazioni;
- € 40.500,00=per l’anno 2022 pari a 6.750 somministrazioni;

In ragione di quanto esposto si propone di prendere atto dell'accordo per l'esecuzione delle vaccinazioni anti Covid 19 tra la scrivente Azienda U.L.SS. e la Casa di Cura Eretenia S.p.A. di durata annuale e con decorrenza dal 10/05/2021.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'accordo per l'esecuzione delle vaccinazioni anti Covid 19 tra la scrivente Azienda U.L.SS. e la Casa di Cura Eretenia S.p.A., per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, della durata di un anno e con decorrenza dal 10/05/2021 alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le somme da rimborsare alla Struttura per il servizio svolto, pari a complessivi € 108.000,00 ESENTE IVA, troveranno riferimento nei Bilanci Sanitari anni 2021 e 2022 al conto 5504000218 "Altri servizi sanitari da privato: altro" e saranno ripartiti nel modo che segue:
 - € 67.500,00=per l'anno 2021 pari a 11.250 somministrazioni;
 - € 40.500,00=per l'anno 2022 pari a 6.750 somministrazioni;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 21-5-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 21-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE

DI VACCINAZIONI ANTI COVID – 19

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "Azienda", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

E

La Casa di Cura Eretenia S.p.A., di seguito denominata anche "Casa di Cura", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, viale Eretenio, 12 – partita IVA 00444840243, rappresentata dall'Amministratore Delegato Giancarlo Dalli Cani (nato ad Arzignano (VI) il 28 luglio 1965, Cod. Fisc. DLL GCR 65L28 A459A)

PREMESSO CHE:

- La campagna vaccinale anti Covid-19 prosegue senza sosta su tutto il territorio della Regione Veneto e, in particolare, dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica;
- Sussiste, pertanto, la necessità di incrementare ed estendere la disponibilità dei punti vaccinali;
- Con richiesta del 25/03/2021 perveniva la nota di disponibilità della Struttura privata accreditata Casa di Cura Eretenia S.p.A., con sede legale in Vicenza, viale Eretenio, 12;
- La Struttura ha manifestato la disponibilità per n. 2 punti vaccinali, attivi dalle ore 10.00 alle ore 20,00 di tutti i giorni compresi festivi e prefestivi, garantendo la presenza di personale medico, infermieristico e amministrativo secondo il dettaglio allegato;
- il Direttore Sanitario e il Direttore Medico hanno espresso per le vie brevi parere

favorevole per quanto di competenza;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione è l'esecuzione e la somministrazione, da parte dell'erogatore privato accreditato e in nome e per conto dell'Azienda U.L.SS., dei vaccini anti Covid-19 agli utenti residenti nel territorio dell'U.L.SS. secondo i criteri e le modalità definite dal presente accordo.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

La Struttura, nell'ambito della collaborazione in argomento, si impegna a:

- individuazione degli spazi per la seduta vaccinale (ambulatori, sale di attesa, ecc.) a norma e soggetti a verifica di idoneità da parte dei competenti servizi dell'U.L.SS. ;
- corretto smaltimento dei rifiuti sanitari;
- individuazione del personale disponibile per ogni seduta vaccinale;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale adibito alla somministrazione dei vaccini;
- effettuazione dell'anamnesi vaccinale;
- frigo elettromedicale;
- presa in carico del paziente per il completamento del ciclo vaccinale tra cui:
 - registrazione in applicativo regionale SIAVr delle dosi;
 - organizzazione seconda dose con generazione appuntamento e consegna copia anamnesi.

Rientra tra i compiti dell'erogatore privato accreditato anche la garanzia della catena del freddo con la corretta conservazione dei vaccini mediante

	<p>apposito frigo elettromedicale dotato di controllo temperatura con relativo report giornaliero.</p>	
	<p>Nel caso di eventuale stoccaggio dei vaccini presso l'erogatore privato accreditato, anche nelle ore in cui lo stesso non svolge attività, la conservazione avverrà in appositi frigoriferi situati presso il Servizio di Farmacia Interno.</p>	
	<p>Sono in carico all'Azienda U.L.SS.:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • individuazione della popolazione vaccinale target (generazione liste); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • suddivisione della popolazione target per ora e luogo per la prima somministrazione (previo accordo con l'erogatore privato accreditato); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione ed invio degli inviti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • fornitura materiali (vaccini e siringhe) per la prima e seconda dose; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • indicazione del numero d'ordine NSO (piattaforma per la trasmissione di ordini di acquisto di beni e di servizi). 	
	<p>L'Azienda U.L.SS. comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento delle obbligazioni in esso previste.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 3 – Remunerazione</p>	
	<p>A fronte del servizio svolto, e previa rendicontazione analitica mensile da parte della Struttura, viene riconosciuta la tariffa omnicomprensiva di € 6,00 a somministrazione di dose.</p>	
	<p>Le Parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni rendicontate nelle modalità sopra descritte sono escluse dai tetti di spesa di cui alle vigenti disposizioni.</p>	
	<p>La tariffa di cui sopra sarà corrisposta dall'Azienda U.L.SS., previa emissione di</p>	

fattura mensile da parte della Struttura.

La fattura dovrà essere intestata a Azienda U.L.SS. 8 Berica, con sede legale in Vicenza (VI), Viale Rodolfi, 37, C.F. e P.IVA N. 02441500242.

Entro i termini su indicati, unitamente alla fattura, la Struttura dovrà far pervenire all'Azienda U.L.SS. i risultati dell'attività e del servizio svolto nel periodo considerato attraverso la rendicontazione analitica delle prestazioni erogate.

Art. 4 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'Erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla normativa vigente statale e regionale di riferimento.

Art. 5 - Responsabilità

La Struttura, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri provocati da proprio personale nei confronti degli utenti o di terzi durante l'espletamento del servizio e ad essi imputabili.

La Struttura è responsabile dell'effettuazione dell'anamnesi vaccinale del singolo paziente e della sua conseguente idoneità alla somministrazione del vaccino.

L'Azienda U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura ed i pazienti, restando parimenti e in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra le Parti in relazione alle obbligazioni verso terzi.

Art. 6 – Durata e recesso

Il presente accordo ha validità di anni uno e decorre dalla data di ultima sottoscrizione.

In caso di valutazione positiva dell'attività svolta dalla Struttura e di prolungamento della campagna vaccinale, la presente Convenzione potrà essere prorogata per il

periodo corrispondente al prolungamento.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso minimo

di 30 gg. dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata a.r.

o posta elettronica certificata.

Art. 7 - Risoluzione

Il presente si risolverà di diritto ex art. 1456 cc nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo o oggettivo prescritto in capo alla Struttura e

previamente accertato dall'U.L.SS.,

- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

- incompatibilità dei soggetti operanti e i relativi titolari di partecipazioni.

L'azienda U.L.SS. si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto

contenente specifica del periodo di sospensione, l'efficacia del presente accordo per

il tempo necessario alla verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di

diritto.

L'azienda U.L.SS. si riserva di disporre analogo sospensione qualora ricorrano altri

e giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio reso dalla Struttura.

Art. 8 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente

convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo

1. La presente convenzione:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato

A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre

1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;

- è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per la Casa di Cura Eretenia S.p.a..

Il Direttore Generale

L'Amministratore Delegato

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Giancarlo Dalli Cani)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 5 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per la Casa di Cura Eretenia S.p.a..

Il Direttore Generale

L'Amministratore Delegato

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Giancarlo Dalli Cani)